

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

(Testo A).

Vigente al : 22-12-2022

## **SEZIONE IV**

COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI

Art. 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni

- 1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
- 2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto notorieta' e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi benefici economici, l'autenticazione redatta da un segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere cancelliere. la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante. indicando le modalita' data ed il luogo di autenticazione, il proprio identificazione. la nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)